



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(approvato con delibera del C.C. n. 81 del 24.07.2007, modificato e integrato con
Deliberazioni del C.C. n. 62 del 31.07.2012, n. 91 del 29.11.2013, n. 11 del 30.03.2015, n. 25 del
14.03.2018, n.101 del 20.12.2018 e n. 99 del 30.12.2019)

INDICE

CAPO I: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Art. 1: Oggetto del regolamento.

Art. 2: Classificazione del Comune.

Art. 3: Responsabile.

Art. 4: Soggetti passivi della tassa.

Art. 5: Oggetto della tassa.

Art. 6: Tariffa per l'applicazione della tassa.

Art. 7: Durata dell'occupazione.

Art. 8: Domanda di concessione e/o autorizzazione.

Art. 9: Criteri generali per la valutazione delle domande e l'autorizzazione.

Art. 10: Istruttoria delle domande. Concessione e/o autorizzazione.

Art. 11: Disciplinare.

Art. 12: Obblighi del concessionario.

Art. 13: Durata e rinnovo della concessione e/o autorizzazione.

Art. 14: Variazione o subentro nella concessione e/o autorizzazione.

Art. 15: Rinuncia.

Art. 16: Decadenza della concessione e/o autorizzazione.

Art. 17: Revoca di concessioni e/o autorizzazioni.

Art. 18: Sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni.

Art. 19: Norme per l'esecuzione di lavori nell'area pubblica data in concessione.

Art. 20: Occupazioni abusive.

Art. 21: Occupazione d'urgenza.

Art. 22: Passi carrabili – accessi.

Art. 23: Location cinematografiche e raduni di autoveicoli e motoveicoli.

Art. 24: Denuncia e pagamento della tassa.

Art. 25: Spazi destinati al parcheggio di autoveicoli nel centro storico del capoluogo.

Art. 26: Cartelli indicatori a scopo pubblicitario.

Art. 27: Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa (art. 51 D. lgs. 507/93).

Art. 28: Tariffe.

Art. 29: Suddivisione del territorio comunale (art. 42 D. lgs. 507/93).

Art. 30: Esenzione dalla tassa.

Art. 31: Gestione del servizio.

Art. 32: Contenzioso.

Art. 33: Sanzioni e interessi.

Art. 34: Normativa di rinvio ad altre disposizioni.

CAPO II: NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DI INSEGNE, ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI.

Art. 35: Occupazione del suolo nei centri storici.

Art. 36: Ripari esterni nei centri storici.

Art. 37: Esposizione di merci all'esterno di negozi

Art. 38: Insegne e simili

Art. 39: Preinsegne di esercizi pubblici e attività commerciali

Art. 40: Vasi e fioriere

Art. 41: Affissioni di bacheche informative.

Art. 42: Apposizione di standardi e striscioni.

- Art. 43: Chioschi.**
- Art. 44: Cantieri edili.**
- Art. 45: Mantenimento del decoro urbano**
- Art. 46: Norme transitorie**
- Art. 47: Abrogazioni**

CAPO III: NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DEGLI ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI.

- Art. 48: Occupazione del suolo pubblico nelle zone esterne al centro storico.**
- Art. 49: Ripari esterni ai centri storici.**
- Art. 50: Apposizione di stendardi e striscioni.**
- Art. 51: Installazione di pannelli, cavalletti e similari.**
- Art. 52: Esposizione di merci all'esterno dei negozi.**
- Art. 53: Vasi, fioriere e simili.**
- Art. 54: Installazione di bacheche.**
- Art. 55: Cantieri edili.**
- Art. 56: Norma transitoria.**
- Art. 57: Pubblicità del Regolamento.**
- Art. 58: Variazioni del Regolamento.**
- Art. 59: Norme abrogate.**
- Art. 60: Efficacia della norma.**
- Art. 61: Deroghe.**

CAPO I

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 -Oggetto del regolamento

1. E' vietato occupare spazi di aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale su richiesta dell'interessato.

2. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo 11 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.93 e dalla Legge 28.12.1995 n. 549, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 -Classificazione del comune

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 D. Lgs. 507/93, questo comune applica la tassa per i comuni classificati alla classe quarta.

Art. 3 -Responsabile

1. Il responsabile dell'ufficio comunale competente, appositamente nominato con delibera di Giunta, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

Art. 4 -Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in mancanza di titolo autorizzativo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.
2. Nel caso di pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento della stessa.

Art. 5 -Oggetto della tassa

1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/93 e successive modificazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Montepulciano sono soggette all'imposizione da parte del Comune stesso, ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.Lgs 507/1993 e s.m.i.
5. Per le occupazioni prive di titolo autorizzativo, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 6 -Tariffa per l'applicazione della tassa

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.
2. L'omessa o ritardata adozione della deliberazione di cui trattasi comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente, ove queste rientrino nei limiti previsti dalla legge, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

Art. 7 -Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.L. 507/93, le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Art. 8 -Domanda di Concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda scritta al Comune, indirizzata al Sindaco;
Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, ai sensi del D.P.R. 160/2010, la richiesta deve essere inoltrata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (ucv.suap@pec.consorzioterrecablate.it), quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale.

2. La richiesta deve essere motivata, deve essere specificato il tipo di occupazione, la durata per la quale si intende usufruirne e, nel caso si intenda realizzare un manufatto o installare elementi fissi deve essere allegato il progetto dettagliato dell'opera.

3. Qualsiasi richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere giustificata da uno scopo, ad esempio essere funzionale all'esercizio di un'attività economica, realizzare spettacoli o intrattenimenti pubblici e simili, o essere necessaria per eseguire lavori edili di manutenzione o di edificazione di immobili.

Art. 9 - Criteri Generali per la valutazione delle domande e l'autorizzazione.

1. Qualsiasi concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'osservanza del presente regolamento, delle norme e regolamenti di polizia locale, di igiene, di edilizia, del Codice della Strada e di qualsiasi altra norma vigente che possa incidere sulla concessione, oltre che alla valutazione del rispetto dell'interesse pubblico relativamente alla fruizione del bene oggetto della richiesta. La concessione e/o l'autorizzazione ha validità per il tempo indicato nell'atto ed è sempre revocabile ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

2. La concessione e/o l'autorizzazione è personale e non può essere ceduta o sub-concessa ad altri né in toto né in parte salvo che per i casi previsti esplicitamente dall'art. 14 del presente regolamento.

3. Nel caso si tratti di concessione e/o autorizzazione connessa all'esercizio di un'attività commerciale che venga ceduta per atto tra vivi e/o pervenga per eredità, la voltura può essere consentita solo nel caso che il subentrante non modifichi le modalità di uso del suolo oggetto della concessione in essere, previa domanda di cambiamento di intestazione.

4. Nel caso non sia di impedimento alla corretta ed agevole fruizione del suolo pubblico da parte dei cittadini, e in coerenza con gli articoli specifici del presente regolamento, ai titolari di negozi fronteggianti le aree pubbliche può essere concessa, a motivata richiesta, l'autorizzazione ad occupare con installazioni mobili il suolo pubblico prospiciente i loro esercizi. Il suolo pubblico prospiciente un esercizio commerciale non può essere occupato o concesso per occupazioni e/o installazioni da parte di altre attività commerciali; sono sempre fatte salve occupazioni per motivi di pubblico interesse. Fatti salvi i criteri indicati dal presente regolamento, nel caso di più domande tendenti ad ottenere la concessione all'occupazione della medesima area saranno preferite le richieste aventi l'obiettivo di valorizzare l'artigianato e i prodotti tipici della zona. Nel caso di altre tipologie di occupazione si terrà conto della data di presentazione della domanda dando precedenza a quella presentata prima.

5. L'esercizio di un'attività artistica di strada è disciplinato dal Regolamento Comunale per l'esercizio delle Arti di Strada.

6. L'occupazione di suolo pubblico effettuata da Associazioni e/o altri soggetti per promuovere la raccolta di firme e/o di contributi economici dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Comunale Competente tenuto conto del parere dell'ufficio di Polizia Municipale, al fine di evitare impedimento al flusso della circolazione, non potrà avvenire nelle seguenti zone di Montepulciano Centro:

Viale Sangallo

Via di Gracciano nel Corso

Via di Voltaia nel Corso

Via dell'Opio nel Corso

ed in generale nelle zone interessate da intenso traffico pedonale e veicolare secondo il giudizio dell'Ufficio Polizia Municipale.

Il verificarsi di interruzione della circolazione comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione e le conseguenze sanzionatorie del caso.

7. Per le occupazioni che comportino il ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al patrimonio pubblico o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile prescriverà il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, non inferiore ad € 200,00 da svincolare previa verifica dell'avvenuto corretto ripristino.

Art. 10 – Istruttoria della domande. Concessione e/o autorizzazione

1. Il responsabile dell'area di competenza, di cui al precedente art. 3, esegue l'attività istruttoria relativa alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, acquisisce pareri e quanto di competenza dal Servizio Urbanistica-Edilizia privata, dalla Polizia Municipale e da eventuali altri soggetti interessati e comunica ogni procedimento alla Giunta Comunale. In caso di esito positivo il Responsabile competente provvederà al rilascio della concessione, con eventuali prescrizioni.

2. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta è fissato in 60 giorni. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari. In tale situazione il termine di cui sopra è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro 30 giorni, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata. 3. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, sentito il parere dell'Ufficio Urbanistica, previa acquisizione del parere della Polizia Municipale saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione, del decoro e della sicurezza. Nei casi di occupazione durata inferiore a 3 giorni sarà sufficiente il solo parere della P.M.

Art. 11 -Disciplinare

La concessione/autorizzazione, di cui al precedente art. 10, dovrà prevedere l'obbligo per il titolare della concessione di:

- a) non occupare un'area maggiore di quella concessa;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno l'area assegnata, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno indicate dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere eventualmente costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare, al termine della concessione, l'area occupata;
- g) versare alla data stabilita la tassa relativa all'occupazione concessa senza necessità di alcuna comunicazione da parte del Comune ;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere eventualmente costruite dal concessionario in vigenza della concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori necessari a ripristinare l'uso pubblico dell'area;
- i) nel caso il concessionario sia autorizzato ad eseguire lavori nell'area pubblica della quale è concesso l'uso, disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) per tutta la durata della concessione osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, possa derivare per danni arrecati a terzi durante il periodo dell'occupazione;
- m) prevedere l'obbligo per il concessionario di risarcire il Comune per tutti i danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- n) riconoscere i valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana mediante sottoscrizione di apposito modulo da compilare.**

Art. 12 -Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla Vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.

2. Il concessionario è obbligato, oltre ad osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, a mantenere ordinato e pulito il suolo che occupato, facendo uso di apposti contenitori per i rifiuti (non a vista) e ad effettuare la raccolta differenziata.

3. Nel caso la concessione sia funzionale ad un'attività commerciale o ad un pubblico esercizio, durante i periodi di chiusura degli esercizi di durata superiore a quindici giorni consecutivi, per qualsiasi motivo diverso dal periodo di ferie usufruibili in forma continuativa una sola volta all'anno, il Concessionario è obbligato alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area concessa, pena la decadenza della concessione stessa. Per l'inottemperanza possono essere applicate le disposizioni contenute nel successivo comma 7;

4. Qualora il concessionario abbia l'esigenza di apportare modifiche all'uso o a quanto realizzato all'interno dell'area in concessione (arredo ecc.), ha l'obbligo di sottoporre tale modifica all'Amministrazione Comunale e chiedere una nuova autorizzazione.

5. Il concessionario è, altresì, obbligato al pagamento della tassa che dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità stabilite al momento del rilascio della concessione.

6. Nelle occupazioni, sia temporanee che permanenti, il concessionario è obbligato al mantenimento del decoro del luogo per cui non è ammesso il deposito sul sito stesso delle attrezzature non utilizzate.

7. Come previsto dal precedente comma 3, le concessioni permanenti inutilizzate per periodi superiori a 20 giorni, le attrezzature e gli arredi allocati nell'area dovranno essere rimossi a cura del concessionario. L'inottemperanza allo sgombero dell'area comporterà la rimozione delle attrezzature e degli arredi da parte del comune, con spese poste a carico del concessionario, nonché il relativo verbale di accertamento di violazione amministrativa per infrazione alle norme previste dall'art. 20 del D.Lgs 30/4/92 n. 285. In caso di recidiva potrà essere disposta la revoca della concessione.

Art. 13 -Durata e rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione permanente di spazi ed aree pubbliche, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà durata non inferiore all'anno e sarà valida per il periodo di tempo indicato in concessione, decorrente dalla data del rilascio della concessione, salvo disdetta di una delle parti da presentare con almeno 2 mesi di anticipo. Per il rinnovo della concessione il titolare dovrà presentare domanda almeno 2 mesi prima della scadenza della concessione.

2. Per le occupazioni temporanee potrà essere inoltrata domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale, con le stesse modalità previste per il rilascio, da un mese prima a non oltre cinque giorni dalla scadenza della stessa. La mancata produzione dell'istanza entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 14 - Variazione o subentro nella concessione e/o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico è personale e, pertanto, non può essere trasferito ad altri a nessun titolo salvo i casi previsti dai successivi commi 4 e 5;

2. Qualora nel corso di validità della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee, sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile o dell'attività produttiva a cui la concessione e/o autorizzazione è collegata il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale. Il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione e/o autorizzazione entro 30 giorni dalla data del trasferimento della titolarità.

3. Per quanto riguarda i termini per il rilascio della concessione e/o autorizzazione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 10.

4. Il subentro nelle concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche potrà avvenire esclusivamente a seguito di cessione dell'azienda commerciale.

5. Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

6. Sia per le occupazioni permanenti che temporanee di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, qualora abbiano la necessità di occupare spazi diversi rispetto alla concessione e/o autorizzazione originaria devono chiedere una nuova autorizzazione.

Art. 15 -Rinuncia

1. I concessionari che non abbiano più interesse alle occupazioni di suolo pubblico possono rinunciare con apposita comunicazione, in carta libera, da presentarsi al Comune.

La cancellazione dall'elenco dei contribuenti avverrà a partire dal successivo anno solare.

2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso della tassa già pagata. Sarà invece rimborsato il deposito cauzionale versato dall'occupante.

Art. 16 -Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni (oltre 2), da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nella concessione e/o autorizzazione;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;
- e) il mancato pagamento della tassa, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni;
- f) l'accertata non adeguata conduzione del sito in termini di igiene, decoro e sicurezza;
- g) la cessione a terzi dell'occupazione dell'area avuta in concessione senza autorizzazione del Comune;

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già corrisposta non verrà restituita.

3. Per le concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, i casi di decadenza dell'atto concesso sono quelli previsti nelle vigenti norme di legge e regolamentari.

Art. 17 -Revoca di concessioni e/o autorizzazioni

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per la soddisfazione dei bisogni pubblici, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando l'area pubblica data in concessione o della quale è stata autorizzata l'occupazione venga utilizzata in modo da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- b) per motivi di decoro urbanistico o sopravvenuti motivi di natura statica-ambientale;
- c) per motivi di sicurezza pubblica;
- d) per motivi inerenti la regolarità e sicurezza della viabilità e del traffico;
- e) per motivi di pubblico interesse.

2. Le concessioni aventi ad oggetto l'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca, se disposta per motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 lettere b)c)d), dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi di alcun genere.

4. La revoca è disposta dal Responsabile competente con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, eventualmente, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca, contenente in modo sintetico le motivazioni dell'atto, è notificato al concessionario nelle forme di legge.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, lasciandolo libero dai materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 18 -Sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse a qualunque titolo, con preavviso di almeno 5 giorni, senza diritto d'indennizzo alcuno da parte dei concessionari. In caso di urgenza il preavviso può essere comunicato anche verbalmente in tempi minori.

2. Gli occupanti a qualsiasi titolo sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato.

3. Il concessionario non può opporsi nè richiedere indennizzi per nessun ordine o provvedimento che l'Amministrazione Comunale disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 19 -Norme per l'esecuzione di lavori nell'area pubblica data in concessione.

1. Nel caso che sia autorizzata la realizzazione dei lavori nell'area pubblica data in concessione, durante l'esecuzione degli stessi, il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali, oltre a quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestie al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla libera usufruzione dell'area concessa.

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale o da altre Autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o previste dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mezzi che possono cagionare pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) realizzare adeguati ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre protezioni e/o accorgimenti necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume comunque alcuna responsabilità, che viene pertanto a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti riconosciute necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 20 -Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate oppure per le quali non è stato effettuato il pagamento dovuto, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore. L'occupante, abusivo è comunque obbligato al

pagamento della tassa di occupazione dovuta per tutto il tempo di occupazione accertata, oltre al pagamento di sanzioni ed interessi come per legge.

2. Per ottenere la cessazione di occupazioni abusive l'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà, ai termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile nonché dalla Legge n. 689/1981.

3. Qualora nello stesso anno solare un soggetto commetta un'altra violazione della stessa natura, soggiace alla sanzione accessoria del sequestro preventivo ai fini della confisca dei beni oggetto della violazione.

Art. 21 -Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o per eseguire lavori d'urgenza per motivi di sicurezza pubblica o comunque riconosciuti tali dal Comune o da altri Enti o Organi competenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda per ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di fare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via fax o con telegramma entro il termine perentorio di 24 ore dalla occupazione d'urgenza. L'ufficio provvederà ad accertare l'effettiva esistenza delle condizioni d'urgenza; in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dalla normativa vigente. Nel caso non venga rispettato detto termine di comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per garantire la regolare circolazione stradale si rinvia a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 22 -Passi carrabili -accessi

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata nel rispetto dell'art. 22 del c.d.s e dell'art. 46 del relativo regolamento di esecuzione.

L'applicazione della tassa relativa trova disciplina nell'art. 44 nei commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del D.L.vo 15.11.93 n. 507 e all'art. 3 comma 60 della L. 549/95.

La rinuncia al passo carrabile implica il ripristino dello stato dei luoghi, per le opere eseguite da parte dell'interessato che hanno determinato il rilascio della concessione, previa presentazione di SCIA o eventuale richiesta di altro titolo autorizzativo.

Art. 23 -Location cinematografiche e raduni di autoveicoli e motoveicoli;

1. La domanda per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di riprese cinematografiche e raduni di veicoli deve essere presentata allo Sportello Polifunzionale per il Cittadino (SPIC) almeno 15 giorni prima del previsto inizio dell'occupazione medesima.

2. La relativa tariffa sarà conteggiata tenuto conto dell'importo dovuto per lo spazio utilizzato aumentato dell'importo calcolato per le prestazioni del personale comunale impiegato per rendere fruibile l'area nelle condizioni richieste.

3. La domanda, corredata dell'istruttoria contenente il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale, è comunicata alla Giunta Comunale, che si esprimerà in merito.

4. Eventuali prescrizioni potranno essere stabilite tenuto conto della finalità e della tipologia delle riprese cinematografiche.

5. Per spot pubblicitari e per i raduni di veicoli verrà determinata una tariffa fissa in aggiunta alla spesa per l'occupazione di suolo pubblico. Per le riprese cinematografiche verrà preso specifico atto deliberativo.

Art. 24 – Denuncia e pagamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti, una volta ottenuta la concessione, i concessionari devono presentare, nei termini previsti dalla Legge¹, denuncia al Comune, utilizzando l'apposito modulo, contenente:
 - a) gli elementi identificativi del contribuente /concessionario;
 - b) gli estremi della concessione;
 - c) la superficie occupata;
 - d) le modalità con le quali si è realizzata l'occupazione (esempio: installazione fissa, tavoli, fioriere ecc..)
 - d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - e) la misura della tariffa corrispondente;
 - f) l'importo complessivamente dovuto.
2. Il pagamento della tassa per l'intero anno della concessione deve essere effettuato negli stessi termini di cui al precedente comma, mediante versamento a mezzo di conto/corrente intestato al Comune, ovvero direttamente presso lo Sportello Polifunzionale del Comune (SPIC) con -arrotondamento all'unità (euro) per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 o per eccesso se è superiore. L'obbligo della denuncia esiste solo per il primo anno di applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare della tassa.-In mancanza di variazioni il versamento della tassa per le occupazioni permanenti deve avvenire entro il mese di Gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso di variazioni in aumento che si verificano nel corso dell'anno, la denuncia ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo di cui all' art. 46 D.Lgs 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento od in diminuzione verificatesi nel corso dell'anno, è necessario richiedere una nuova autorizzazione.
3. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. ².
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni.

¹ Entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della medesima. Art. 50 D. lgv 15.11.1993 n. 507

¹ Comma 11 art. 44 D. Lvo 15.11.1993 n. 507

¹ Comma 11 art. 44 D. Lvo 15.11.1993 n. 507

Art. 25 -Spazi destinati al parcheggio di autoveicoli nel centro storico del Capoluogo

1. Con apposito atto deliberativo potranno essere riservati a cittadini residenti o a determinate categorie di cittadini appositi spazi da destinare a parcheggio per auto.
2. Le relative tariffe, le modalità di richiesta, le modalità di concessione e le esatte collocazioni saranno determinate con specifico atto deliberativo.

Art. 26 -Cartelli indicatori a scopo pubblicitario

1. La concessione relativa all'installazione di cartelli pubblicitari è disciplinata dagli artt. 4, 5 e 8 del regolamento comunale per la disciplina di impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari sulle aree pubbliche e ad uso pubblico approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 63 del 31/7/2013;
3. Il competente ufficio tecnico comunale, in sede di istruttoria, dovrà, per quanto possibile, assicurare l'omogeneità dei diversi cartelli, potendo per tale motivo, richiedere particolari dimensioni o accorgimenti grafici.
4. Disposizioni più dettagliate sono contenute nell'art. 23 del nuovo codice della strada e nei rispettivi regolamenti.

Art. 27 -Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa (art. 51 D.lgs. 507/93)

1. L'Ufficio Comunale competente, di cui al precedente art. 3; controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, corregge eventuali errori materiali o di calcolo e ne dà comunicazione al contribuente. Lo stesso Ufficio controlla annualmente la regolarità dei versamenti effettuati per le occupazioni permanenti.
2. Nel caso in cui l'Ufficio Polizia Municipale accerti l'infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle denunce di cui al precedente articolo 24, provvede all'accertamento in rettifica a norma di legge;
3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta l'Ufficio Polizia Municipale eleverà regolare avviso di accertamento motivato che verrà notificato nei modi e nei termini previsti all'art. 51 del D.Lgvo 15.11.1993 n. 507 con l'indicazione della tassa, soprattassa ed interessi. La riscossione coatta della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile nonché dalla Legge n. 689/1981 oppure del D.Lgs 30/4/1992 n. 284. Il mancato pagamento della tassa dovuta implica la revoca della concessione.

Art. 28 -Tariffe

Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o all'eventuale concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe previste nell'apposita delibera e secondo quanto previsto agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.L. 507/93 per i Comuni di classe quarta, così come modificata dall'art. 3 c. 61 della L. 549/95.

Art. 29 -Suddivisione del territorio comunale (art 42 D. lgs 507/93)

1. Ai fini della quantificazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 5 sono classificate in tre categorie.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è allegato al presente Regolamento.

Art. 30 -Esenzione dalla tassa

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e dell'art. 3 comma 63 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Sono equiparate a tale fattispecie le occupazioni che, seppur effettuate da altri soggetti nell'ambito di specifiche iniziative, ricevono il patrocinio dall'Amministrazione Comunale e pertanto sono considerate co-organizzate. In tal caso deve essere fatto esplicito richiamo, nella deliberazione di patrocinio, all'art. 28 comma 1 del presente regolamento ;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- d) le occupazioni con non più di due vasi da fiori o piante che costituiscono elemento di valorizzazione dell'arredo urbano; lo spazio occupato da ciascun vaso dovrà comunque essere non superiore a metri quadri 0,50. L'esenzione è valida anche per i vasi applicati a parete;
- e) commercio ambulante con stazionamento non superiore ad 1 ora;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) occupazioni del suolo e sovrastanti del suolo pubblico con festoni, addobbi, bandiere, luminarie in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose;

- k) manufatti per accesso agli appezzamenti di terreni;
- l) le tombature di fossi o altri manufatti simili costruiti per pubblica utilità che costituiscono accessi occasionali ad unità poderali condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;
- m) accessi a negozi e vetrine;
- n) occupazioni temporanee effettuate da partiti politici durante le iniziative elettorali, nel rispetto delle normative in materia, purchè, in qualsiasi caso, non superi la superficie totale di mq. 10, come previsto dalle specifiche normative in materia elettorale;
- o) ai sensi dell'art. 3 c. 67 L. 549/95, sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 31 -Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dalla normativa vigente:

- a. in forma diretta;
- b. in concessione ad apposita azienda speciale;
- c. in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D. Lgs. 507/93.

Art. 32 -Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31.12.92 n. 546 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30.12.91 n. 413".

Art. 33 -Sanzioni ed interessi

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a quanto previsto dall'art. 53 D. Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D. Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia amministrativa o in applicazione delle norme previste dall'art. 20 del D.Lgs 30/4/92 n. 285;

Art. 34 -Normativa di rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo II D. Lgs. 15.11.93 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

CAPO II

NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO,

L'APPOSIZIONE DI INSEGNE, ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI

Art. 35 - Occupazione del suolo nei centri storici

1. Ai titolari degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l'occupazione del suolo pubblico (dehors) per lo svolgimento dell'attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada, per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private, quali il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l'ecosostenibilità. Quando si tratti di strada a senso unico, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 3,50. La larghezza della strada libera da occupazione, per i vicoli senza sfondo o quelli utilizzati da un numero limitato di

veicoli appartenenti ai residenti locali, non potrà essere di dimensioni inferiori a mt. 2,50. Inoltre sono stabiliti mt. 4 su strade a doppio senso di circolazione ove vige il limite di velocità di kmh. 30 e mt. 5 ove il limite di velocità è superiore.

L'area occupata potrà essere delimitata esclusivamente con barriere mobili o fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia del suolo sottostante. E' comunque vietata la delimitazione dell'area concessa con materiali, colori e forme estranei all'ambito urbano di riferimento. Qualora lo spazio richiesto non si trovi nell'area di affaccio dell'esercizio commerciale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità della concessione dell'area stessa.

All'interno dell'area occupata potranno altresì essere ubicati un cestino porta rifiuti in legno o ferro, un porta menù (in alternativa a quello a parete di cui al successivo art. 38), della misura massima corrispondente all'esposizione di due fogli A4, su supporto semplice in legno o ferro, appoggiato a terra, da posizionare, salvo motivate esigenze, in prossimità del vano di entrata dell'esercizio ed elementi per il riscaldamento ambientale.

2. E' vietata l'installazione di pedane di qualsiasi tipo, escluse quelle strettamente necessarie per facilitare l'accesso agli esercizi, e laddove la pendenza dello spazio occupato (con tavoli e sedie per gli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) non permetta altrimenti l'ubicazione degli elementi di arredo.

Le pedane dovranno essere in legno o in metallo, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni, con le facciate su cui prospettano e in generale con il contesto limitrofo. Non dovranno coprire vani di porte e di finestre, né addossarsi ad elementi architettonici e/o decorativi di pregio o impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. La loro estensione dovrà in ogni caso essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo.

Le pedane dovranno essere dotate di una struttura flessibile, con sostegni regolabili in altezza e piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti.

Per quanto riguarda la necessità di apporre elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti, questi saranno realizzabili con strutture di sostegno in ferro fissate alla pedana, con barra di chiusura superiore.

Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità con il contesto di riferimento.

Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali del contesto di riferimento ed eventualmente di negarne l'installazione.

Può essere altresì previsto, in alternativa alla pedana, l'utilizzo di elementi di arredo (tavoli e sedie) appositamente predisposti per superare il dislivello dell'area occupata.

Sono altresì ammesse, con le stesse caratteristiche di finitura sopra indicate, le pedane necessarie per il superamento delle barriere architettoniche per l'accesso ad edifici pubblici e privati.

3. I tavoli e le sedie dovranno essere tutti dello stesso tipo e colore, in ferro oppure in legno, il tutto armonizzato con il resto dell'arredo e con il contesto limitrofo. Tali arredi dovranno rispettare una linea geometrica semplice e pulita, preferibilmente in metallo verniciato, nelle tonalità scure del grigio o del marrone; l'impiego del legno naturale sarà valutato caso per caso in relazione al contesto in cui viene inserito, così come anche l'utilizzo di sedute diverse (panche). Al fine di prolungare lo svolgimento di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività stesse, nel periodo compreso tra il 15 Ottobre ed il 15 Aprile potrà essere consentita, previa specifica istanza, la possibilità di delimitare il perimetro dell'area concessa con protezioni in struttura in ferro e pannellature in vetro o cristallo trasparente, per un'altezza non superiore a mt. 1,60. In tal caso e limitatamente allo stesso periodo, è altresì consentito l'inserimento di elementi di raccordo, a chiusura dello spazio tra le tende/ombrelloni e le pannellature laterali, con dispositivi consoni all'allestimento dell'area a all'ambiente circostante.

4. E' sempre vietata l'installazione di "totem", "cavalletti" o similari, di qualsiasi tipologia.

5. Per le suddette occupazioni è necessario presentare apposito progetto da sottoporre all'Ufficio Edilizia corredato da foto e con indicazione esatta dei materiali e degli elementi di arredo utilizzati. Per la valutazione degli allestimenti di maggior consistenza (utilizzo di pedane, tavoli e sedie con ombrelloni ...), ricadenti

all'interno delle zone A di Montepulciano capoluogo e della frazione Valiano, potranno essere richiesti, a discrezione dell'U.T.C., adeguati fotoinserti, al fine di verificare la salvaguardia dei principali convisivi e relativi assi visuali, dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati.

6. Durante i periodi di chiusura degli esercizi, superiori a 15 giorni consecutivi, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto tassativamente alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area concessa e a mantenere in ordine e pulizia l'area concessa.

Art. 36 - Ripari esterni nei centri storici

1. Nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico con dehors, sono ammessi solo sistemi di riparo del tipo "a ombrellone" o tende fisse o mobili, non da mare, senza scritte pubblicitarie e di un solo colore, preferibilmente chiaro (ad esclusione del bianco) o bordeaux. L'installazione di ombrelloni è vincolata alle seguenti condizioni:

- a. devono essere rispettate le norme del Codice della Strada;
- b. non devono essere contrari all'armonia dell'ambiente;
- c. devono rientrare nell'area di suolo pubblico concessa;
- d. devono essere tenuti aperti solo durante l'orario di apertura giornaliera del pubblico esercizio.

2. La loro installazione è comunque subordinata ad autorizzazione, acquisiti i pareri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento.

3. All'esterno dei negozi e delle altre attività, non ricomprese nella somministrazione alimenti e bevande, al solo piano terra, è ammessa la collocazione di tende da sole, non della tipologia "a cappottina" se non per comprovate esigenze da dimostrare, prive di paramenti laterali, per i soli casi di effettiva necessità (esposizione, deterioramento prodotti...) escludendo l'uso delle stesse come elemento "decorativo" del negozio, al fine di evitare l'uso improprio di elementi estranei alla scena urbana.

Le tende possono essere installate se non vi sono impedimenti di carattere architettonico dell'edificio, se non occultano elementi decorativi dello stesso, come ad esempio cornici, modanature, lesene e simili e se risultano comunque compatibili con il contesto limitrofo. Nello stesso edificio devono essere omogenee per tipo, materiale e colore e non devono eccedere la larghezza delle aperture sopra le quali sono installate.

4. La concessione per l'installazione di tende è rilasciata a condizione che il richiedente presenti l'assenso del proprietario o dei proprietari dell'edificio o dell'amministratore del condominio.

5. È fatta salva la preventiva acquisizione del parere della competente Soprintendenza per le appositioni su immobili sottoposti a vincolo monumentale.

Art. 37 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. Nei centri storici è ammessa in facciata, o sugli eventuali infissi esterni che all'apertura prospettino sulla facciata, per ogni esercizio, l'installazione complessiva **di una bacheca con o senza vetro a discrezione del titolare e secondo la tipologia degli articoli in vendita**, per una estensione di max 1,00 mq complessivo, **oppure tre mensole della lunghezza di max 1 ml che possono essere disposte verticalmente o orizzontalmente**. La bacheca o le mensole devono essere posizionate in modo da non oltrepassare l'architrave delle aperture adiacenti con una distanza da terra pari ad almeno 1 ml salvo necessità particolari dovute alla conformazione della pubblica via, e con sporgenza sulla stessa pubblica via di non più di 25 cm.

2. La vetrinetta potrà essere realizzata con materiali quali: vetro non trattato; legno a tinta noce o castagno, ferro in tinte scure; acciaio corten; rame non trattato.

Non è ammessa l'installazione di espositori esterni su immobili vincolati ai sensi della parte II del *Codice*.

3. Sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio è altresì consentita l'esposizione della merce, con modalità adeguate agli elementi da esporre, e comunque senza che si crei oggetto sul suolo pubblico. È altresì vietato l'utilizzo di elementi espositivi interni che aggettino, anche temporaneamente, sul suolo pubblico.

4. E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo.

5. Prodotti non confezionati quali frutta, verdura, fiori e piante, possono essere esposti all'esterno di negozi nel rispetto delle norme igienico – sanitarie in materia, con espositori sollevati da terra e che comunque non rechino disturbo al decoro. E' altresì ammessa l'esposizione della stessa merce sulla soglia delle aperture in facciata, con sporgenza massima sul suolo pubblico pari a cm 25.

6. Le rivendite di giornali possono esporre massimo n°3 "civette" di quotidiani e/o periodici, mediante cornici realizzate in ferro o alluminio colore antracite appoggiate al suolo; è in ogni caso vietata la permanenza all'esterno di detti telai fuori dell'orario di apertura giornaliera del negozio. Sono fatte salve le normative in oggetto.

7. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline all'esterno dei negozi, è consentito l'uso di un solo espositore a parete, di disegno semplice (Es. contenitore a "tasche") in ferro o legno e dimensioni massime pari a ml. 0.70 x ml. 1.00. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte II del *Codice* l'esposizione di cartoline potrà avvenire esclusivamente tramite un espositore girevole, con piedistallo appoggiato al suolo, di altezza massima di mt. 1,80 e di larghezza massima di mt. 0,80, da ubicare ad una distanza massima dalla parete pari a mt. 0,50.

Art. 38 –Insegne e simili

1. Non è consentito, né ai negozi né ai pubblici esercizi né a qualunque altra attività, l'esposizione all'esterno, in aderenza al muro o in qualunque altro modo, di alcun tipo di insegna indicante la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta o di qualsiasi altro dispositivo (es. corpo illuminante, elementi decorativi ecc.), fatta eccezione per le targhe professionali (uffici professionali e/o agenzie, laboratori artigiani, associazioni, partiti politici e istituzioni pubbliche e simili). L'installazione di queste ultime è permessa unicamente in aderenza al muro del fabbricato dove viene svolta l'attività, a lato del vano di ingresso, a condizione che siano di piccole dimensioni (max cm 40 x 30 salvo diverse particolari disposizioni) e dei seguenti materiali: rame, ottone, metallo bronzato, travertino o materiale trasparente. Nel caso di presenza di più targhe, le stesse dovranno essere realizzate con lo stesso materiale e con grafica coordinata. La loro installazione dovrà prevedere preferibilmente elementi di fissaggio nelle sole committiture esistenti.

2. Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è consentita la sola esposizione a muro (in alternativa a quello a terra di cui al precedente art. 35), di massimo un listino prezzi, da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale, sotto forma di **vetrinetta o lavagnetta**, avente le seguenti caratteristiche:

- dimensione corrispondente all'esposizione di due fogli A4 – profondità ml. 0.10 – stacco minimo dal suolo ml. 1.00;
- materiali: ferro naturale , acciaio corten, vetro, **ardesia e legno**.

Detto espositore potrà essere provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.

3. Le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, all'interno del vano della porta del locale, inserite tra l'intradosso dell'architrave ed una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20, arretrate di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati . Sono ammesse le seguenti tipologie:

- insegna costituita da simboli e/o caratteri privi di supporto o montati su pannello cieco o trasparente;
- insegna a pannello sul quale saranno ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc...

Il pannello, così come i caratteri singoli, potranno essere realizzati in ferro, acciaio corten, rame, legno colore noce o castagno non trattato, terracotta, travertino, vetro o materiali trasparenti, eventualmente colorati in armonia con la facciata e con gli infissi. I colori dovranno essere opachi o comunque tali da non creare eccessivo impatto visivo e contrasto con l'ambiente circostante.

Le scritte o i pannelli potranno essere retro illuminate o illuminate con luce diretta non ad intermittenza.

Nel caso di vani con apertura ad arco, i pannelli potranno essere inseriti nelle lunette comprese tra l'intradosso dell'arco e la linea di imposta dell'arco medesimo, garantendo, ove esistente, il mantenimento della eventuale grata del vano sopra luce originaria.

Dovranno essere salvaguardate inferriate ed elementi di facciata di pregio storico.

L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita. E' vietata altresì la collocazione di insegne con riferimenti storici falsi o ingannevoli.

L'esatta valutazione delle misure e dei materiali utilizzati, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

4. Sono ammesse insegne adesive o comunque inserite sugli infissi di facciata (serigrafia – incisione – stampa), aventi caratteristiche e colori adeguate al contesto di riferimento.

5. Sulle spallette della porta principale è altresì consentita, qualora l'altezza del vano non renda altrimenti possibile l'installazione dell'insegna e in alternativa a questa, l'apposizione di pannelli indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta, aventi le stesse caratteristiche ammesse per le insegne, di larghezza massima pari alla profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di ml. 1,50.

L'esatta valutazione delle misure e dei materiali utilizzati, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

6. Insegne a parete, non contenute all'interno del vano di ingresso, e comunque in unico esemplare posto al piano terra, potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente nei casi in cui, dimostrata l'impossibilità tecnica di posizionarle secondo le modalità sopra indicate (punti e 3 e 5.), siano comunque giustificate, attraverso la produzione di idonea documentazione, dall'intento di mantenere, ripristinare o riproporre insegne originarie di botteghe o di esercizi (anche non riguardanti l'immobile in esame), quale testimonianza significativa della storia e del costume dei centri storici di Montepulciano e di Valiano.

L'esatta valutazione della compatibilità delle insegne proposte, al contesto di riferimento e all'edificio di interesse, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

7. Le insegne di esercizio del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e emergenza, farmacie, uffici postali. L'insegna, limitata al simbolo previsto per legge, è comunque autorizzabile in un solo esemplare. E' inoltre ammissibile il mantenimento delle insegne a bandiera qualora ne sia dimostrata la valenza storica.

8. Per coloro che esercitano attività ricettive extra-alberghiere è ammissibile la sola collocazione all'interno del vano della porta di ingresso o su di una delle spallette della stessa, di una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente dimensioni massime pari a cm.15 di larghezza e cm. 10 di altezza.

9. Le cassette della posta dovranno essere ubicate preferibilmente all'interno di spazi condominiali, inserite nell'infisso (portone di ingresso) o nella spalletta del vano porta e dovranno essere realizzate in materiale idoneo: ghisa, ferro, rame o comunque adeguato al contesto di riferimento.

E' possibile inoltre posizionare, alle stesse condizioni sopra indicate, la pulsantiera dei campanelli e la targa con le indicazioni relative all'Amministratore di Condominio.

10. E' fatta salva la preventiva acquisizione del parere della competente Soprintendenza per le apposizioni su immobili sottoposti a vincolo monumentale.

11. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23 c.4 del nuovo CdS.

Art. 39 – Preinsegne di esercizi pubblici e attività commerciali

1. Ai titolari di esercizi pubblici o di attività commerciali in genere, limitatamente, per il centro storico di Montepulciano, a quelli non visibili dai tratti principali delle *aree di interesse commerciale* individuate nella *Tav. 12 del Piano delle Funzioni del Centro Storico* è consentito apporre cartelli finalizzati alla indicazione della sede dell'attività (preinsegne), con tipologia e dimensioni uguali a quelle già utilizzate nel centro storico dall'Associazione *Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese*.

2. Le preinsegne potranno essere posizionate a parete, previa acquisizione dell'autorizzazione del proprietario dell'immobile o su supporto semplice (paletto in ferro) appoggiato a terra. In caso di presenza di supporti già esistenti, gli stessi dovranno essere utilizzati anche per il posizionamento di nuove preinsegne.

3. La collocazione di dei mezzi pubblicitari sopra indicati, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23 c.4 del nuovo CdS.

Art. 40 -Vasi fioriere e simili

Per quanto riguarda l'esposizione di vasi di fiori o di verde sul suolo pubblico, l'autorizzazione può essere rilasciata dietro presentazione di domanda corredata dalla relativa documentazione alle seguenti condizioni:

- a) non vengano creati intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico automobilistico e/o pedonale e per la pulizia degli spazi di suolo pubblico ove i vasi sono collocati;
- b) siano collocati, al massimo, due vasi per ogni porta del negozio o pubblico esercizio;
- c) le dimensioni massime dei vasi, compresi gli eventuali contenitori, a forma di gabbietta in ferro, devono essere pari ad un massimo di circa mt. 0,40 di diametro o lato, per quelli adiacenti alle porte, fino a mt. 0,40 x 0,60 per quelli a delimitazione di spazi per tavoli e sedie, con altezza massima pari a ml 1,00. Dimensioni diverse da quanto espressamente riportato nel presente articolo saranno oggetto di specifica valutazione nel rispetto del decoro complessivo.
- d) i vasi non possono essere tenuti scostati dal muro di più di 10 cm.
- e) le fioriere non devono essere in plastica, ma in uno dei seguenti materiali: terracotta, ceramica classica, travertino bucciardato o ferro battuto; le piante devono essere autoctone e, comunque, non finte.
- f) il rilascio delle autorizzazioni per la collocazione di fioriere, antistanti l'ingresso a private abitazioni, possono essere oggetto di valutazioni delle rispettive esigenze, per i singoli casi, qualora ne ricorrano motivate necessità.

La prolungata mancata cura delle essenze e il conseguente venir meno del decoro complessivo dei dispositivi, comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Art. 41 Affissioni di bacheche informative

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel *Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di bacheche su immobili ed aree di proprietà comunale per finalità politiche*, approvato con D.C.C. n. 90 del 29.09.2017, al fine di favorire l'informazione tra Comune, Enti, Associazioni e cittadini, è possibile autorizzare (dietro specifica richiesta) l'istallazione di bacheche, in ferro battuto o legno (chiuse da vetro), delle dimensioni massime di mq. 0,70 e dello spessore massimo di cm.10.

Dette bacheche non sono ammesse per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del *Codice*.

Art. 42-Affissione di standardi e striscioni

1. L'utilizzo di striscioni, standardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento.

Gli striscioni e gli standardi potranno riguardare esclusivamente mostre, eventi e manifestazioni che si tengano nel territorio comunale e, se pubbliche, nei comuni contermini.

La loro permanenza dovrà essere limitata a 15 giorni prima di tale evento, mostra o manifestazione più la loro durata.

Il collocamento o l'affissione potrà avvenire solo a condizione che gli stessi non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione degli immobili.

Gli standardi dovranno essere di dimensioni max 1,00 ml x 3,00 ml., cadauno.

Gli striscioni dovranno essere di dimensioni max 1,5 ml x 7,00 ml., non oltre la larghezza della sezione stradale, cadauno.

Se apposti a parete, sono ammesse misure maggiori da concordare con l' U.T.C.

2. Sono altresì ammessi impianti per le pubbliche affissioni, purché posti a distanza minima di ml 4,00 dagli edifici vincolati.

Art. 43 -Chioschi

Alla collocazione di chioschi e strutture del genere si potrà ricorrere in casi del tutto eccezionali, compatibilmente con quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, in assenza di strutture che possano ospitare servizi di primaria importanza per la città ed il suo sviluppo turistico; dovranno essere di dimensioni modeste, collocati in posizione tale da non deturpare monumenti e palazzi di importanza storica ed architettonica.

I chioschi devono essere di forme e materiali consoni all'aspetto storico-architettonico della città. In ogni caso l'istallazione dei chioschi dovrà essere oggetto di apposita valutazione da parte della Giunta Comunale, sentito il parere da parte del Settore Urbanistica – Edilizia privata e previa autorizzazione della competente Soprintendenza.

L'opportunità del rinnovo dell'autorizzazione per i manufatti già esistenti dovrà essere valutata tenendo conto di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 44-Cantieri Edili

1. Prescrizioni per le occupazioni:

- a) L'assuntore dei lavori edili, ove l'esecuzione comporti occupazione di suolo pubblico, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio.
- b) Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere completamente recintato e, se ubicato in zona cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in maniera decorosa, libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento per polveri, cattivi odori, ecc. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il soggetto autorizzato di non provocare alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- c) Nei cantieri lungo strada, in particolar modo nei centri storici è obbligatorio proteggere le pavimentazioni in pietra o mattonato con teli in materiale plastico o simili, in maniera che non vengano a contatto con malte, calcestruzzi o residui che possano sporcarle o danneggiarle. E' tassativamente vietato danneggiare o forare tali pavimentazioni pregiate, salvo che per motivazioni tecniche da documentare preventivamente alla domanda di autorizzazione e garantire il ripristino di uguale materiale con apposita cauzione. E' altresì vietato versare le acque di cantiere o qualsiasi altro materiale nelle canalizzazioni delle acque meteoriche.
- d) Al fine di garantire il mantenimento del decoro urbano dovrà essere previsto (oltre quanto necessario ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza) apposito telo a copertura dei ponteggi.
- e) E' vietato gettare materiali di qualsiasi genere sia dai ponti di esercizio, sia dai tetti o dall'interno degli edifici. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, raccolti entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati nei luoghi di smaltimento consentiti. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il concessionario deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia della pubblica via per tutta l'estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze.

2. Prescrizioni per il ripristino:

- a) Il concessionario, a lavori ultimati, è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese e, in mancanza di tale adempimento, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione. La riconsegna delle aree avrà luogo, previa presentazione al comune di apposita dichiarazione circa il corretto ripristino dello stato dei luoghi, allegando documentazione fotografica.

3. Obblighi del concessionario :

- a) esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
- b) apporre esternamente all' area oggetto di occupazione un pannello formato minimo A/4 (21*29.7cm) , in maniera che sia visibile dalla pubblica via, con indicato il numero della concessione per occupazione suolo pubblico, la data di scadenza, la superficie occupata , il recapito e il numero telefonico del responsabile del cantiere. Salvo i casi in cui è obbligatorio installare il pannello previsto dall' art. 30 c. 6 D.P.R. 16/12/1992 n. 495
- c) osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione

Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.

Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico, in caso di manifestazioni o nell'interesse della viabilità. Può altresì richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori.

Sono fatte salve specifiche disposizioni di legge o regolamento, in particolare le disposizioni di cui all' art. 21 D. Lgs 30/4/1992 n. 285 -Codice della Strada e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.

Art. 45 – Mantenimento del decoro urbano

1. Al fine di mantenere il decoro urbano, è fatto obbligo, ai titolari delle attività, ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, ed ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, posti all'interno del perimetro del centro storico, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) provvedere alla pulizia costante, in facciata, delle protezioni esterne (saracinesche, cancelli in ferro ...), degli infissi, delle vetrine, degli spazi compresi tra le protezioni esterne e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti;
- b) mantenere in buono stato di conservazione le insegne di esercizio e gli eventuali apparecchi illuminanti a corredo delle stesse;
- c) per i locali sfitti:
 - ove gli stessi non presentino un aspetto interno decoroso e pulito, provvedere all'oscuramento delle vetrine dall'interno, con modalità e materiali adeguati al contesto di riferimento, quali ad esempio pannelli monocolori in tono con il colore della facciata, senza indicazioni pubblicitarie;
 - provvedere alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

2. Le illuminazioni natalizie delle vetrine non potranno essere mantenute (anche se spente) oltre il periodo di riferimento delle festività stesse.

3. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari € 50,00.

Art. 46 – Norme transitorie

1. Possono essere mantenuti, in deroga al presente regolamento e fino al 31.12.2019, quei dispositivi (espositori esterni, bacheche, tende, targhe, elementi di riparo esterno ...) già in opera e regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la necessità di adeguamento nel caso di modifiche agli stessi e/o loro sostituzione.

2. Possono essere mantenute e rinnovate, in deroga al presente regolamento, le insegne già in opera e regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la necessità di adeguamento nel caso di modifica alle stesse e/o loro sostituzione.

3. Sono altresì fatte salve, fino al 31.12.2019, le occupazioni di suolo pubblico con dehors regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la necessità di adeguamento nel caso di modifica e/o sostituzione.

4. Possono essere mantenute e rinnovate anche nel caso di cambio di esercizio, le preinsegne esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, messe in opera a seguito del progetto unitario dell'Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.

5. Saranno infine promosse, con apposito regolamento, forme di incentivazione per la rimozione e l'adeguamento al presente regolamento, prima della loro sostituzione, delle insegne in essere, regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente regolamento per la realizzazione di palchi, pedane e strutture in genere necessarie per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative con patrocinio pubblico, per un periodo di tempo corrispondente alla durata della manifestazione e quanto ritenuto necessario per il completo montaggio e smontaggio delle strutture e ripristino dello stato dei luoghi, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili al contesto edilizio in cui sono inserite.

7.I titolari delle concessioni di cui al comma 1 e al comma 3 dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine del 31.03.2020.

Art. 47 – Abrogazioni

1. Gli articoli come sopra modificati, abrogano quanto diversamente disciplinato in merito per i centri storici nel *regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico* e nel *Regolamento Edilizio*.

CAPO III

NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DEGLI ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 48 -Occupazione del suolo pubblico nelle zone esterne al Centro Storico

1. Ai pubblici esercizi, alle attività commerciali ed artigianali è consentita l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private quali: il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l'eco-sostenibilità.

2. Quando si tratti di strada, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale nei due sensi di marcia non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 6,00.

3. Laddove esistano i marciapiedi e ne venga permessa l'occupazione, i marciapiedi stessi devono rimanere liberi per una larghezza non inferiore a mt. 1,50, riducibili a mt. 1,20 qualora vi siano le condizioni di sicurezza dei pedoni e senza impedimenti nel libero flusso pedonale.

4. L'area può essere delimitata esclusivamente con barriere mobili (di metallo, legno, fioriere, vetro o altri elementi non fissati al suolo).

6. I tavoli devono essere dello stesso tipo e colore come pure le sedie e, se di plastica, comunque armonizzati con il resto dell'arredo.

Art. 49 -Ripari esterni ai centri storici

Oltre a quanto previsto dall'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina di impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari sulle aree pubbliche e ad uso pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 31/7/2013, sono ammessi:

1. Sistemi di riparo mobili del tipo "a ombrellone", non da mare e senza scritte pubblicitarie;
3. L'installazione di tende mobili o fisse sempre che non siano contrarie all'armonia dell'ambiente, non contrastino con le norme del Codice della Strada e non alterino il diritto di veduta dei vicini;
2. Ne è consentita l'installazione ai pubblici esercizi e ai negozi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili), alle seguenti condizioni:
 - a) devono essere rispettate le norme del Codice della Strada;
 - b) non devono essere contrari all'armonia dell'ambiente;
 - c) devono rientrare nell'area del suolo pubblico concessa;
 - d) possono essere tenuti aperti solo durante l'orario di apertura giornaliera del pubblico esercizio o negozio.

Art. 50 -Apposizione di standardi e striscioni

1. L'utilizzo di striscioni, standardi o pannelli è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento.

Gli striscioni e gli standardi potranno riguardare esclusivamente mostre, eventi e manifestazioni che si tengano nel territorio comunale e, se pubbliche, nei comuni contermini.

La loro permanenza dovrà essere limitata a 15 giorni prima di tale evento, mostra o manifestazione più la loro durata.

Gli standardi dovranno essere di dimensioni max 1,00 ml x 3,00 ml., cadauno.

Gli striscioni dovranno essere di dimensioni max 1,5 ml x 7,00 ml., non oltre la larghezza della sezione stradale, cadauno.

Se apposti a parete, sono ammesse misure maggiori da concordare con l' U.T.C.

Art. 51 -Installazione di pannelli, cavalletti e similari

L'installazione a terra di pannelli, cavalletti e similari potrà essere autorizzata in maniera temporanea qualora gli stessi non creino intralcio alla viabilità e disturbo al decoro urbano.

Art. 52 -Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. L'esposizione all'esterno di negozi di prodotti alimentari non confezionati (frutta, verdura, formaggi, salumi etc. etc.) dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico – sanitarie in materia e, comunque, con espositori che non rechino disturbo al decoro; analoga disposizione relativamente al decoro dovrà essere osservata per l'esposizione di fiori e piante. L'esposizione di altri generi merceologici potrà essere permessa previa presentazione della relativa domanda al Comune a condizione che le merci medesime siano allocate su vetrinette e/o supporti predisposti a tale scopo ed autorizzati dal Comune-

2. I negozi di giornali possono esporre i giornali quotidiani su un telaio a muro da collocare su un lato dell'apertura del negozio, e delle dimensioni massime di mt. 1,20 per mt. 1,90, con altezza minima dal suolo di cm. 50; è altresì consentita l'esposizione della civetta di massimo tre quotidiani, mediante cornice appoggiata al suolo. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno dei telai fuori dall'orario di apertura giornaliera del negozio.

3. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline all'esterno dei negozi, è consentito l'uso di non più di due espositori appoggiati sul suolo oppure a parete, di altezza massima di mt. 1,80 e di diametro di mt. 0,80, tale espositore non deve essere utilizzato per altri articoli.

4. All'interno dell'area concessa è vietato creare spazi da adibire allo stoccaggio della merce in numero superiore a quella necessaria alla sua sola esposizione.

Art. 53 -Vasi, fioriere e simili

Per quanto riguarda l'esposizione di vasi di fiori o di verde sul suolo pubblico vale quanto previsto al precedente art. 40, con disponibilità a valutare una maggiore presenza di piante a condizione che non siano di ostacolo al traffico dei mezzi e/o dei pedoni specialmente sui marciapiedi.

Art. 54 -Istallazione di bacheche

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel *Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di bacheche su immobili ed aree di proprietà comunale per finalità politiche*, approvato con D.C.C. n. 90 del 29.09.2017, al fine di favorire l'informazione tra Comune, Enti, Associazioni e cittadini, è possibile autorizzare (dietro specifica richiesta) l'istallazione di bacheche, in ferro battuto o legno (chiuse da vetro), delle dimensioni massime di mq. 0,70 e dello spessore massimo di cm.10.

Dette bacheche non sono ammesse per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del *Codice*.

Art. 55 -Cantieri Edili

Vale quanto previsto al precedente articolo 44, oltre a quanto stabilito in maniera specifica per i centri storici.

Art. 56 -Norma transitoria

Fatto salvo quanto espressamente previsto per i centri storici all'*art. 46 – Norme transitorie* del presente regolamento, le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento sono rinnovabili nel termine previsto dall' art. 13 del presente regolamento a richiesta del relativo titolare e con il pagamento del canone. Nel caso di discordanza con le norme regolamentari attuali il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi a tali vigenti norme entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 57 -Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento è pubblicato nel sito web ufficiale del Comune e sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonchè inviato agli organi competenti.

Art. 58 -Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone idonea comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso in cui l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 59-Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 60 -Efficacia della norma

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a partire dall'esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.

Art. 61– Deroghe

Fatto salvo quanto espressamente previsto per i centri storici all'*art. 46 – Norme transitorie* del presente regolamento, possono essere mantenuti, in deroga al presente regolamento, quei dispositivi (espositori

esterni, insegne, bacheche, tende, targhe, dispositivi di riparo esterno) già in opera e regolarmente autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente dispositivo, fatta salva la necessità di adeguamento nel caso di modifiche agli stessi e/o sostituzione.